

Ivo Rossi, *Particolari di un delitto : risultanze, in forma di cronaca, dell'indagine sull'omicidio dell'avvocato Angelo Bettini*, in «Archivio trentino» (ISSN: 1125-8225), 53/1 (2004), pp. 133-149.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/artpsc>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Ivo Rossi

Particolari di un delitto

risultanze, in forma di cronaca, dell'indagine sull'omicidio
dell'avvocato Angelo Bettini

1. Antefatto

Nel 1996 il Procuratore militare della Repubblica di Verona dott. Bartolomeo Costantini, incaricava lo scrivente – all'epoca capitano comandante del Nucleo operativo Carabinieri di Trento – di svolgere indagini ulteriori sull'omicidio dell'avvocato Angelo Bettini, avvenuto in Rovereto il 28 giugno 1944 ad opera dei tedeschi. Tale episodio era stato contestuale con l'uccisione a sangue freddo, da parte delle SS, di otto partigiani a Riva del Garda ed Arco, e con l'arresto del conte Giannantonio Mancini, poi suicidatosi per non rivelare sotto tortura quanto sapeva, nonché dell'avv. Giuseppe Ferrandi di Rovereto.

Mentre i responsabili degli altri misfatti erano stati identificati e perseguiti, quelli dell'avv. Bettini erano rimasti impuniti. Mancava soprattutto un movente che giustificasse in qualche modo quell'omicidio che sia l'opinione pubblica, sia gli studiosi

della Resistenza non comprendevano appieno.

Il delitto, infatti, non poteva essere riferito a circostanze obiettive di militanza partigiana, né all'espletamento di particolari attività organizzative all'interno della lotta antitedesca come per gli altri.

A supporto dell'indagine il Magistrato trasmetteva copia di un rapporto giudiziario datato 10 marzo 1946 della Compagnia Carabinieri di Rovereto, indirizzato alla Procura generale della Repubblica di Roma, rimasto da tale Ente praticamente ignorato fino alla data del nostro incarico. In tale documento venivano riferite circostanze che coinvolgevano persone che avevano motivi di rancore contro il Bettini. Prendeva sempre più corpo l'ipotesi – già serpeggiante in zona – che, data la particolare epoca e l'altrettanto particolare posizione politica vulnerabile del personaggio, qualcuno, coinvolto negli eccidi di Riva e di Arco, avesse

134 ucciso il Bettini per motivi di privata vendetta, miscelando il delitto nel calderone di quelli perpetrati nell'occasione.

Quanto segue è quanto noi abbiamo accertato nel corso dell'indagine sulla scorta di documenti ufficiali inoppugnabili. Il movente emerso può apparire banale, ma – a nostro avviso – non diminuisce, ma anzi esalta il sacrificio dell'avv. Bettini in quanto evidenzia la sua mai celata fede di antifascista di vecchia data e soprattutto la sua coerente scelta – in linea con la sua formazione mentale e culturale – di contrastare i torti con la forza del diritto, combattendo così apertamente, in tempi tanto difficili, servi arroganti di padroni superbi.

2. Un po' di storia


Prima di andare avanti vogliamo fare una precisazione: è nostra ferma intenzione non entrare in valutazioni critiche sul particolare momento storico e politico in cui i fatti in narrativa si sono svolti, sia in ambito nazionale che nella realtà trentina. Siamo perfettamente consapevoli che si tratta degli anni più tragici della nostra storia recente ed altri – meglio ed in maniera più autorevole di noi – hanno affrontato l'argomento. Non possiamo però fare a meno di accennare, in maniera molto superficiale, agli eventi che erano maturati in Italia, e di conseguenza in Trentino, dopo il fatidico

8 settembre 1943. Ne faremo una velocissima cronaca senza commenti ed esclusivamente per la parte che riteniamo sia necessaria per la comprensione delle vicende che andiamo a riferire.

L'8 settembre 1943 non aveva diviso l'Italia in due come comunemente si crede, ma in quattro: infatti, oltre al cosiddetto Regno del Sud e alla Repubblica sociale italiana di Salò, erano state create la Zona di operazione delle Prealpi (la cosiddetta *Operations Zone Alpenvorland*) e la Zona di operazione del Litorale Adriatico. Quest'ultime erano considerate parte integrante del Grande Reich e quindi territorio tedesco. L'*Operations Zone Alpenvorland* (teatro della presente storia) comprendeva le province di Trento, Bolzano e Belluno ed era del tutto indipendente dalla confinante Repubblica sociale italiana di Mussolini.

In Trentino l'amministrazione era tedesca e vi sovrintendeva il Consigliere di amministrazione germanico dr. Kurth Heinricher, affiancato da un italiano col rango di Commissario prefetto, l'avv. Adolfo De Bertolini. Le funzioni di polizia giudiziaria ordinaria (ad esclusione quindi di quelle di polizia militare e politica) erano state lasciate all'Arma dei Carabinieri, come sempre capillarmente presente sul territorio, al comando del tenente colonnello Michele De Finis.

L'operato di questi due italiani, in



Angelo Bettini mentre esce dal Tribunale

posizione di vertice negli organismi provinciali, pur senza fare miracoli e coi limiti imposti dalla peculiarità del momento storico, riuscì spesso a mediare in favore della popolazione trentina, condizioni meno dure di quelle prospettate dall'autorità tedesca.

L'ordinamento giudiziario era stato sostanzialmente confermato e mantenuto, con Corte d'Appello, Tribunali e Preture preesistenti, con a capo magistrati italiani formalmente indipendenti.

Vedremo poi che talvolta le loro sentenze erano arbitrariamente disattese dalla Gendarmeria tedesca, presen-

te nei centri più importanti della Provincia. Le Forze armate italiane in Trento non esistevano più. I reparti italiani che avevano sede in città prima dell'8 settembre, decurtati negli organici, erano improvvisamente rimasti senza ordini, addirittura ignari di quanto stava accadendo, per cui erano stati attaccati di sorpresa dai tedeschi e sopraffatti nella notte tra l'8 e il 9 settembre. Vi erano stati scontri cruenti dato che caddero quarantanove militari e circa duecento rimasero feriti.

In Trentino l'*Alpenvorland* era diventata quindi una realtà tangibile e temibile.

136 In considerazione di ciò il conte Giannantonio Mancini, antifascista da sempre, agli ultimi di settembre 1943 aderì al Comitato di liberazione nazionale dando vita in Provincia a tale movimento clandestino del quale anche l'avv. Bettini in seguito fece parte.

3. Un po' di biografia

Angelo Bettini, quinto di otto figli, nasceva a Rovereto il 6 settembre 1893.

Il padre, artigiano falegname, decideva di avviarlo agli studi ginnasiali sia per la sua acuta intelligenza e per la marcata miopia che non gli permetteva di seguire il mestiere paterno.

Frequentando tale scuola, all'epoca estremamente elitaria, riteniamo che abbia conosciuto la supponenza degli altri scolari di ceto più elevato. Ciò, con l'educazione ricevuta, avrà probabilmente rafforzato in lui il desiderio di un'uguaglianza senza privilegi, ispirandogli la determinazione a raggiungerla.

Incontrava, nel primo decennio del Novecento, alcuni parenti in Veneto, cioè in Italia, prendendo coscienza del problema irredentistico, sentendosi inoltre attratto dalle idee e dalla personalità di Cesare Battisti.

Dopo non facili esperienze quali il forzato esilio in Austria che l'Imperial Regio Governo aveva imposto a tanti Trentini, a fine guerra rientrava in Italia e si laureava in giurisprudenza presso l'Università di Padova.

In Rovereto, dopo la necessaria pratica presso lo studio dell'avv. Antonio Piscel, centro del socialismo della zona, iniziava la libera professione difendendo – anche gratuitamente – la gente senza mezzi.

In tutte le pubblicazioni consultate che parlano del Bettini, come nell'articolo dell'avv. Giuseppe Ferrandi apparso sul supplemento n. 43 di *Liberazione Nazionale* dell'8 luglio 1945 ed in quello tratto dal settimanale *Terra Nostra*, n. 25, egli viene sempre descritto come uomo di indole mite e buona, ben determinato però nella sua fede socialista. Appunto per le sue idee politiche, nel 1925, allorché era consigliere comunale a Rovereto, veniva bastonato dagli squadristi e ciò non faceva che confermare la sua scelta di continuare a vivere da antifascista. Sposatosi, dopo qualche tempo il matrimonio entrava in crisi per cui la coppia si separava ed i coniugi tornavano ad abitare presso le rispettive famiglie di origine.

La casa coniugale in via del Barco 4 veniva allora affittata ai coniugi Bini Tullio/Hulsenheirer Herta, quest'ultima di origine tedesca ed interprete presso il comando della Gendarmeria germanica di Rovereto.

Nel 1941 i coniugi Bettini si rappacificavano andando ad abitare provvisoriamente presso lo studio del professionista in Via Vittorio Emanuele (ora Corso Bettini) in due stanze ricavate nel già piccolo apparta-

mento-studio, in attesa di rientrare nella loro casa.

Non si meravigli il lettore se riferiamo episodi di minuta quotidianità; egli certamente non ignora che la Storia è anche il compendio di tante piccole cronache vissute ogni giorno da ogni uomo.

4. Un po' di cronaca

A questo punto è necessario esaminare – sunteggiandolo – il contenuto del rapporto giudiziario n. 68/6 Ris. datato 10 marzo 1946 della Compagnia Carabinieri di Rovereto, documento che costituisce la base di partenza della nostra ricerca. Da esso emerge un fatto di cronaca spicciola: lo sfratto forzoso fissato per il 15 aprile 1944 su ordinanza del Tribunale di Rovereto in pregiudizio dei coniugi Bini/Hulsenheirer e richiesto dall'avvocato Bettini per rientrare in possesso della sua casa.

La vicenda, in sé assai banale, si sarebbe potuta esaurire a livello di prosaica lite con qualche parolaccia se i Bini non si fossero opposti all'ufficiale giudiziario dichiarando di non voler lasciare l'appartamento. Da allora tutto evolveva in crescendo: il funzionario – come da suo dovere – richiedeva ed otteneva l'intervento di due carabinieri per assistenza. Ma sentiamo cosa dice testualmente il rapporto:

«Mentre gli uomini (i facchini, n.d.a.) provvedevano allo sgombero dei locali, presenti i militari

dell'Arma, la Hulsenheirer corse subito al comando della gendarmeria facendo intervenire il maresciallo comandante. Costui non solo impedì che lo sfratto avesse ulteriore esecuzione, ma ordinò all'avv. Bettini ivi presente, che riportasse al loro posto, proprio lui di persona, i mobili già trasportati in cortile. Il Bettini conscio della capacità a delinquere della donna e della ferocia tedesca, obbedì senza proferire parola».

Il rapporto continua riferendo che un nipote dell'avvocato, Bettini Luciano, recatosi su incarico dello zio presso l'abitazione dei coniugi Bini il precedente giorno 14 per un estremo tentativo di conciliazione, era stato apostrofato dalla Hulsenheirer con la frase:

«Dì a quel sovversivo di tuo zio che lo metterò a posto io».

Conclude il rapporto:

«Pur escludendo perché non fu vista in giro con le S.S. (il giorno 28 giugno 1944, n.d.a.) che essa sia l'autrice materiale del delitto, è convinzione generale che ne sia la mandante».

E poi ancora:

«L'avv. Bettini non era l'unico elemento antifascista ed antinazista, non era il solo individuo sottoposto a continua vigilanza della Gestapo, delle S.S. e della Gendarmeria, quindi se egli solo fu assassinato, il delitto è da ritenersi una conseguenza delle informa-

zioni fornite dalla Hulseneirer, in perfetto accordo col comandante della Gendarmeria, del quale non è stato possibile avere le generalità».

Le affermazioni di questo rapporto sono pesanti come montagne, specialmente se si considera la sua data – il 1946 – quando cioè i fatti erano ben presenti nei rapportanti e nella pubblica opinione.

Purtroppo il rapporto non ha alcun allegato a sostegno di quanto asserito.

Noi vogliamo aggiungere, quasi a chiosare il rapporto dei Carabinieri, che nella stessa giornata in cui il solo Bettini fu ucciso, in Rovereto vennero arrestati il conte Manzi con altri ed anche l'avv. Ferrandi, attivista del Comitato di liberazione nazionale, professionista di limpida militanza antifascista ed antinazista. Egli fu detenuto a lungo a Bolzano e poi fortunatamente rilasciato. Perché invece il Bettini subì un'abissale differenza di trattamento a fronte di minore pericolosità e militanza?

Qui avanziamo un'ipotesi: in un'operazione militare alla quale si vuole dare particolare risonanza e che si intende presentare come prova di efficienza ostentando il livello degli elementi pericolosi catturati, chi organizza potrebbe ritenere necessario esibire anche prove di incisività e spietatezza esercitate contro chi, notoriamente compromesso ma poco importante ai fini dei risultati,

non sarà sfruttabile poi come fonte di preziose notizie.

A questo punto viene da pensare che durante la compilazione dell'elenco della retata, nessuno avrebbe trovato da ridire se un addetto ai lavori avesse inserito (o fatto inserire da un amico) il nome di «quel tale piantagrane» di provata fede antinazista che (come noi vedremo più avanti) aveva procurato fastidi ad un camerata e perfino al Consigliere di amministrazione germanico e che non rivestiva incarichi particolari all'interno del movimento antitedesco.

5. Un po' di ricerche tra la polvere degli archivi e della memoria

Considerata dal punto di vista tecnico, l'indagine affidataci era atipica, nel senso che l'*iter* indagatorio era ribaltato. Era necessario cioè affidarsi esclusivamente «alle carte», senza poter contare su sopralluoghi e perizie, sperando magari su qualche testimonianza, rinunciando all'apprezzamento di quei dati che – raccolti sul posto del commesso delitto – sono le colonne da cui procedere per l'accertamento della verità.

E ciò a sessant'anni dai fatti.

Era necessario – in sintesi – ricercare le prove documentali del rapporto dei Carabinieri, atto che oggi – alla luce della moderna procedura – sarebbe definito come «notizia di reato» e non certo come relazione sui fatti.

Perfettamente convinti però della validità di quanto da esso affermato, concordemente al parere del Magistrato Militare, decidevamo di accedere ad ogni archivio utile, al fine di ottenere quanti più possibili elementi che permettessero di conoscere ogni aspetto della vicenda.

Presso l'archivio dei Carabinieri di Rovereto non reperivamo alcun atto relativo all'epoca dei fatti

Presso quello del Comune di Rovereto avevamo un po' più di fortuna. Qui, consultando il poco che non è andato disperso dei carteggi dell'epoca, al repertorio 1944, pag. 89, rinvenivamo una pratica con oggetto: «Bettini avv. Angelo – vertenza sfratto coniugi Bini».

Era un pò come aver fatto un terno al lotto. Infatti la pratica conteneva l'originale di missiva datata 27 gennaio 1944 su carta intestata del Consigliere di amministrazione germanico, a sua firma autografa, diretta al Podestà di Rovereto, nella quale l'alto funzionario dopo aver spiegato che:

«Herta Bini, di origine tedesca, si è rivolta a me per una vertenza col suo padrone di casa Angelo Bettini [...] Il Bettini vorrebbe sfrattare i coniugi Bini. Non essendo a conoscenza dei particolari della questione, la prego di interporre i suoi buoni uffici per un'amichevole composizione». È facile intuire dopo quel «di origine tedesca» e quel condizionale del ver-

bo volere, cosa il funzionario germanico si attendesse dal Podestà.

Chiaramente era già un buon puntello alle notizie del rapporto dei Carabinieri.

A maggiore conferma, sul retro della missiva notavamo – vergata a mano dal Podestà o dal Segretario Comunale – la minuta di risposta datata 2 febbraio 1944 che illustrava le vicende familiari del Bettini il quale:

«in seguito alla ricostituzione della famiglia, nel marzo 1942 inviò disdetta per l'ottobre di quell'anno, motivata dal fatto che egli, avvocato, era costretto a vivere in una stanza e cucina ricavata nel suo studio [...] Esiste una sentenza definitiva di sfratto confermata in appello [...] Effettivamente sembra allo scrivente che così stando le cose i Bini avrebbero avuto tutto il tempo occorrente per trovarsi altrove un'abitazione».

Risposta questa che giudichiamo obiettiva ed anche coraggiosa.

Letti questi documenti ci veniva in mente una riflessione significativa per rivelare l'indole e la coerenza del Bettini.

Ci spieghiamo meglio.

Il Podestà, per avere elementi certi di risposta da fornire al funzionario germanico, avrà certo sentito il Bettini circa le sue intenzioni, rendendolo anche edotto, in forma più o meno esplicita, su che cosa si aspettasse da lui il padrone del momento.

140 Il nostro avvocato, evidentemente senza deflettere dal suo buon diritto, in maniera determinata decideva di «RESISTERE» a suo modo ai tedeschi per riaffermare a se stesso e testimoniare agli altri che una sentenza definitiva di un Tribunale non poteva essere stravolta da chi si avvaleva subdolamente dell'autorità di organi che egli, da italiano, identificava come minimo ostili. Era questa una decisione coraggiosa perché così facendo il Bettini era consapevole di innescare una situazione irta di insidie, pur senza prevederne gli esiti funesti.

Ma ritorniamo alla nostra ricerca. Resi ottimisti dall'importanza dei documenti reperiti, significativi ma certo non probanti, decidevamo di allargarne l'orizzonte andando a cercare presso l'Archivio di Stato di Trento, sperando di avere altrettanta fortuna.

Queta volta facevamo addirittura tombola.

Il materiale trovato risultava essere di importanza fondamentale.

Alla luce di quanto reperito la vicenda dello sfratto, iniziatasi il 15 marzo, risultava articolata in fasi precise e significative:

- accesso dell'ufficiale giudiziario in via del Barco con opposizione dei coniugi Bini a lasciare l'appartamento;
- richiesta ed intervento dei carabinieri per assistenza;
- arrivo del maresciallo tedesco che,

quale *deus ex machina*, disponeva in maniera arbitraria la sospensione delle operazioni con umiliazione del Bettini, costretto a riportare in casa i mobili già rimossi.

L'iter dei fatti era quindi confermato dagli atti ufficiali rinvenuti in originale che descrivono con precisione quanto sopra e cioè:

- verbale di sfratto sospeso redatto dall'ufficiale giudiziario;
- relazione sui fatti «riservata personale» del tenente colonnello De Finis al Prefetto;
- esposto presentato dal Bettini in Prefettura;
- risposta del Prefetto De Bertolini al Bettini.

In pratica tali documenti ufficializzavano tutte le circostanze finora qui riferite e completavano il rapporto giudiziario dei Carabinieri di Rovereto, fornendo gli elementi di prova mancanti.

L'arbitrio del maresciallo tedesco era macroscopico. Egli, evidentemente a corto di argomenti, dichiarava davanti ad un uomo di legge come il Bettini che la sentenza di sfratto decretata da un Tribunale era ineseguibile senza la sanzione del Commissario prefetto. Questo, unito all'arroganza di pretendere che il professionista riportasse nell'appartamento i mobili, costituiva materia che né il Commissario prefetto, né il Consigliere di amministrazione germanico, una volta ufficialmente informati, potevano ignorare soprat-

tutto alla luce della segnalazione «riservata personale» inviata alla Prefettura dal tenente colonnello De Finis, evidentemente redatta sulla scorta della relazione di servizio dei due Carabinieri intervenuti sul posto dello sfratto, che concludeva:

«Il fatto ha suscitato lagnanze fra i Magistrati e la cittadinanza».

Il Prefetto De Bertolini quindi non poteva esimersi dal rispondere all'esposto del Bettini, per cui gli indirizzava una lettera dalla quale emerge, col senso di impotenza per un intervento equo, un malcelato esercizio di dialettica machiavellica che certo non avrà soddisfatto né il mittente né il destinatario.

Il Commissario Prefetto, infatti, dopo frasi di circostanza e stiracchiate giustificazioni quali:

«Ho passato parola al Consigliere germanico. Costui mi ha riferito che lo sfrattato, la cui moglie è di origine tedesca non ha altro locale per trasferire il suo mobilio».

E concludeva affermando che:

«lo sfratto viene qui considerato come disordine inconciliabile col postulato dell'economia di guerra».

Chiaramente tale frase tradotta dal burocraticese e da un linguaggio curiale contorto, voleva dire che il funzionario italiano nulla aveva potuto contro l'autorità germanica e che i tedeschi consideravano la vicenda una questione di principio dal-

la quale non intendevano recedere. Noi ci permettiamo di credere che il De Bertolini, uomo di toga, non abbia mancato di stigmatizzare, specialmente dopo la lettera del tenente colonnello De Finis, l'enormità dell'arbitrio perpetrato non tanto contro il Bettini, ma soprattutto contro la Magistratura.

Il periodo storico era però tale che ben più gravi arbitrii facevano sembrare uno sfratto un evento trascurabile, certo non tanto importante da costituire motivo di scontro nella già difficile convivenza tra le due Autorità. D'altra parte nessuno poteva prevedere gli sviluppi tragici che avrebbe comportato.

Il fatto che l'esposto del nostro avvocato non avesse avuto alcun esito non vuol dire che fosse passato sotto silenzio all'interno dell'ambiente tedesco e che il maresciallo gendarme di Rovereto l'avesse passata liscia, con conseguente rancore nei confronti del Bettini. Supposizioni o deduzioni? A sessant'anni di distanza crediamo che una certa logica debba avere la sua valenza, specie se i presupposti sono solidi.

In tale contesto va tenuto conto del sollecitato e sollecito intervento del maresciallo tedesco su semplice richiesta della Hulseneirer, indicativa di un rapporto di notevole confidenza tra i due. La sospensione dello sfratto con l'estemporaneo buon peso di vedere un avvocato degra-

dato al rango di facchino, avrà certamente gratificato la donna. Questo strafare però potrebbe essere stato foriero di guai per lo sconosciuto maresciallo, dato che è universale prassi in tutti gli eserciti del mondo che, chi procura grane, cade in disgrazia.

Ed i guai del maresciallo, siamo convinti, potrebbero essere stati anche quelli del Bettini, semplicemente colpevole di aver riferito i fatti per ottenere giustizia.

Ritornando all'esposto noi annettiamo particolare importanza al fatto che il Bettini aveva inviato il nipote Luciano a casa dei Bini, la sera della vigilia dello sfratto, per tentare un'estrema conciliazione. Testualmente è scritto nell'esposto:

«Un complesso di sanguinose ingiurie pronunciate dalla moglie del Bini costituirono la risposta, con la minaccia di denunce all'autorità germanica di fantasiosi reati politici del ricorrente».

Per avere conferma di ciò si rintracciava il Bettini Luciano che veniva interpellato sulla vicenda.

Purtroppo egli forniva generiche notizie dichiarando di non ricordare di essere stato incaricato dallo zio di recarsi a casa dei Bini e di conseguenza di ignorare se la donna avesse proferito minacce.

Addirittura negava di sapere se l'Hulsenheirer – che riteneva essere figlia di un alto esponente nazista – fosse interprete presso la Gendar-

meria tedesca di Rovereto. Ci sembrava stranamente labile la memoria dell'interpellato su circostanze che, considerato il tragico epilogo, egli doveva aver vissuto intensamente.

Le ricerche permettevano anche di rintracciare, degente presso la Casa di Riposo di Rovereto, l'ottantasettenne Bini Tullio, marito della Hulsenheirer. Questi ci confermava che proprio la moglie aveva sollecitato l'intervento del maresciallo gendarme durante lo sfratto e che le operazioni erano state interrotte su ordine di quest'ultimo. Non ricordava se la moglie avesse mai istigato i tedeschi contro il Bettini né come si chiamasse il maresciallo.

Data l'età ed il tempo trascorso, la testimonianza del Bini ci appariva più genuina di quella del Bettini Luciano.

Quanto all'Hulsenheirer abbiamo accertato che essa è deceduta a Verona il 13 maggio 1957 e che probabilmente non è mai stata perseguita. In una lettera n. 195 RG. del 30 aprile 1946 della Procura Generale Militare di Roma indirizzata alla Compagnia Carabinieri di Rovereto in esito al noto rapporto, veniva disposto che:

«la donna, se cittadina italiana dovrà essere denunciata al P.M. presso la Sez. della Corte d'Assise di Trento».

Le nostre ricerche presso l'archivio di tale Corte, non davano esito.

6. La cronaca diventa storia

Passiamo ad esaminare ora gli avvenimenti dei giorni 27 e 28 giugno 1944.

La vicenda dello sfratto che abbiamo pazientemente ricostruito è, a questo punto, da considerare conclusa. Lasciamo l'avv. Bettini amareggiato e deluso in attesa di tempi migliori e vediamo cosa stava succedendo in quei giorni, fuori dal microcosmo di Rovereto.

In Trentino si stavano dipanando vicende apparentemente slegate dalla nostra, ma apportatrici di conseguenze tragiche, tali da avvicinare alla Storia la piccola quotidiana cronaca di cui ci stiamo occupando. Vi si intreccia infatti l'azione di un individuo spregevole: un delatore per soldi. Ci si riferisce a Fiore Lutterotti, già sottufficiale degli Alpini, già prigioniero in Germania, liberato in cambio di promessa di collaborazione. Perginese, ma vissuto a Riva del Garda, era riuscito – grazie alle sue precedenti conoscenze – ad introdursi nel Comitato di liberazione nazionale della zona, guadagnandosi la fiducia degli aderenti tanto da essere messo a parte delle attività partigiane nel basso Trentino, nonché dei nomi di capi e partigiani.

Notizie queste che egli passava ai tedeschi.

Come si rileva dalla valida e vissuta opera di Giorgio Tosi, *Zum Tode (A morte)* edita dal Museo storico in

Trento, i risultati nefasti delle attività del Lutterotti erano stati – ci passi l'espressione – di prim'ordine.

In una sua relazione alle SS del 7 giugno 1944, conservata in originale nel Museo e puntualmente riportata nel libro, vi è descritto in dettaglio l'organigramma del Comitato di liberazione nazionale trentino con nomi e ruoli esattamente definiti, con l'indicazione di riunioni ed operazioni del movimento di liberazione.

In tale relazione non si trova traccia del nome del Bettini, mentre le attività del conte Manci e dell'avv. Ferrandi sono esattamente segnalate. Probabilmente egli valutava che segnalare, *sic et simpliciter*, il nostro avvocato come antifascista ed antinazista sarebbe stato come rivelare che l'acqua è bagnata e d'altra parte niente poteva dire su ruoli o azioni da addebitare al personaggio. Questo secondo aspetto, in maniera paradossale, avrà, come vedremo, un'importanza determinante nel fornire – a chi voleva vendicarsi del Bettini – un appiglio per inserire il suo nome nella lista per la retata del 28 giugno e – di più – tra quelli da contrassegnare con una funesta crocetta rossa.

Chi suggeriva o sollecitava questo inserimento? Già abbiamo espresso le nostre deduzioni e le confermiamo. Dovendo dare a Cesare ciò che è di Cesare, ci sembra obiettivamente giusto sollevare il Lutterotti da questa responsabilità ed anche il co-

144 mandante delle SS, certamente colpevoli di aver organizzato l'eccidio. Il Thyrolf, tra l'altro sarà stato obbligato ad affidarsi a chi era in loco per stabilire chi doveva essere soppresso invece che arrestato.

Ma continuiamo con ordine nell'esaminare le due giornate. Il 27 negli uffici del fabbricato in stile liberty di Via Brigata Acqui di Trento, sede del comando delle SS e sinistramente noto come «Villa Triste», doveva esserci stato un gran via-vai. Infatti era in preparazione l'operazione contro vertici ed attivisti della Resistenza trentina e quindi vi si era installato il maggiore Thyrolf, comandante delle SS in Regione.

Adesso è però il caso di affidarci alla precisa e puntuale relazione esistente in originale nel Museo storico in Trento ed anch'essa pubblicata nel citato libro del Tosi – a firma del dott. Salvatore De Simone, funzionario della Questura di Trento, indirizzata alla Corte Straordinaria di Assise di Trento – datata 20 novembre 1945. Secondo tale relazione, che noi giudichiamo completa ed obiettiva, il maggiore Thyrolf aveva riunito a Trento rinforzi provenienti anche dall'Alto Adige per istruirli sulle modalità esecutive della retata. Aveva suddiviso i partecipanti per aree di intervento col compito di

«arrestare i maggiori responsabili, eliminando sul posto le figure secondarie. Ai gruppi composti da 2-3 uomini era stato con-

segnato un biglietto col nominativo delle persone da arrestare o da sopprimere. Il nome delle persone da uccidere sul posto sarebbe stato contrassegnato da una crocetta rossa [...] L'operazione era della massima importanza e doveva essere condotta con riservatezza e senza pietà. Egli non voleva vedere vive le persone di cui avrebbe ordinato la soppressione.

[...] Verso le ore 6 del 28 giugno un'auto giunse a Rovereto e 3 agenti delle S.S. germaniche, 2 in abito borghese ed una in divisa si presentarono all'abitazione dell'avv. Bettini chiedendo alla di lui moglie dove si trovasse il marito. La signora rispose che era uscito di casa per recarsi in città. I medesimi perquisirono la casa asportando l'apparecchio radio e alcuni volumi, dopo di che se ne andarono dicendo che sarebbero tornati.

Appena che gli agenti furono usciti da casa la signora Bettini rintracciava il marito il quale, avendo subodorato di essere ricercato, si era rifugiato in campagna [...].

Incaricava la consorte di recarsi subito nello studio con il compito di prelevare e nascondere una rivoltella [...] aggiungendo che se essa non fosse ritornata entro un'ora egli si sarebbe recato in città per costituirsi.

Nell'ufficio del marito la signora vi trovò gli agenti in borghese che avevano già perquisito lo studio e che la dichiararono in arresto. Accompagnata dagli agenti la signora rientrava nella sua abitazione e sulla porta d'ingresso si imbattè nel marito il quale, vista trascorrere inutilmente l'ora fissata, aveva deciso di portarsi in città [...] Veniva allora tradotto alla caserma della Gendarmeria [...] Il Bettini non fu immediatamente soppresso dagli agenti perché costoro non ritennero di agire sulla pubblica via ed in presenza della moglie. Nel pomeriggio il Bettini fu tradotto nello studio col pretesto di una perquisizione e lì fu ucciso a rivoltellate. L'esecutore materiale dell'assassinio fu il maresciallo delle S.S. Wölker non meglio identificato».

Vale la pena notare che finché il Bettini non venne portato presso la Gendarmeria non è menzionato alcun maresciallo.

Non sappiamo né dove né come il dr. De Simone abbia avuto l'indicazione del cognome di chi perpetrò il delitto, ma riteniamo che egli meriti fiducia per la serietà e l'obiettività esternata in ogni riga del suo rapporto. Peccato di non essere riusciti a stabilire se quel maresciallo di Rovereto si identifichi o meno con il Wölker, gendarme o SS, dato che la confusione può essere stata possibile.

7. Una sentenza interessante

Autorizzati dal Magistrato si andava a cercare presso l'archivio della Corte d'Assise di Trento e si reperiva una sentenza emessa da quella Sezione Speciale in data 14 aprile 1946, relativa al procedimento penale contro Berger Lorenzo da Ora (BZ) e Waiss Enrico da Laives (BZ), esecutori della perquisizione presso lo studio del Bettini. Essi risultavano inquisiti non per il suo omicidio, ma «per aver collaborato contro il tedesco invasore favorendone le operazioni militari, *cooperando all'arresto di patrioti ed in particolare dell'avv. Bettini che fu trucidato dal tedesco Wölker*».

Riassumendo il dispositivo della sentenza che include anche altri collaborazionisti per misfatti analoghi in Riva ed Arco, si ottenevano preziosi e precisi elementi di conferma sull'iter dei fatti riferiti dal De Simone. In particolare la Corte aveva accertato, anche dalle dichiarazioni rese dagli imputati, che il Berger e il Weiss al mattino di quel fatidico 28 giugno in Rovereto, *presso la caserma della Gendarmeria*, (non prima quindi) venivano assegnati al maresciallo Wölker e con lui si erano recati presso lo studio del Bettini. Il maresciallo lo perquisiva senza però rinvenire la pistola perché il Berger, trovatala prima, l'aveva occultata su di sé, asseritamente per alleggerire la posizione del Bettini. I due imputati avevano visto per l'ultima volta

146 l'avvocato nella caserma dei tedeschi.

La sentenza assolveva entrambi «Perché i fatti non costituiscono reato».

Nessun provvedimento contro il maresciallo Wölker che restava non identificato.

Per obiettività dobbiamo spezzare una lancia in favore del Berger. Infatti nel rapporto redatto dal maggiore Thyrolf il giorno successivo all'eccidio e pubblicato nel già citato *Zum Tode* del Tosi, al paragrafo «Uccisi durante la fuga o mentre opponevano resistenza all'arresto» accanto al nome del Bettini, quali prove a suo carico, si legge che gli furono sequestrate «25 cartucce per pistola 7,65». Figuriamoci se non sarebbe stata citata anche la pistola se rinvenuta! Avrebbe giustificato la pericolosità del soggetto.

La bugia più grossa è però quella relativa al supposto tentativo di fuga o di resistenza all'arresto da parte del Bettini. Egli, infatti, non fu ucciso per queste circostanze, certo perché era un antifascista, ma soprattutto per motivi di privata vendetta: quest'ultima mascherata da motivazioni politiche molto comode e molto facili da tagliare al personaggio, per le sue mai celate idee politiche.

Con questo crimine, unito agli altri perpetrati nella stessa giornata, il Trentino entrava a pieno titolo nella Resistenza con un tragico battesimo di sangue.

8. Un po' di indagine classica

A smentire chi voleva trovare motivi più o meno giustificativi per l'omicidio del nostro avvocato imputandogli tentativi di fuga o resistenze all'arresto, ci sembra calzi a pennello quanto pubblicato dal giornale *Terra Nostra* del 28 giugno 1945, giusto ad un anno di distanza dai fatti che stiamo raccontando.

Si tratta di un documento guida cui ogni investigatore si rifà allorché è chiamato ad indagare su un caso di omicidio: il referto medico redatto dal sanitario intervenuto a certificare il decesso. Quanto pubblicato ci consente di conoscere che l'ufficiale sanitario di Rovereto, dott. Condini, alle ore 18,45 del 28 giugno 1944 aveva ricevuto incarico dal Municipio di verificare il decesso del Bettini, *avvenuto nel suo studio*. Egli, accompagnato da un gendarme tedesco aveva accertato che:

«il cadavere in posizione supina [...] non presentava ancora rigidità cadaverica, era ancora caldo ed era completamente vestito con giacca abbottonata [...] la testa era immersa in una grande chiazza di sangue già coagulato[...] in corrispondenza della regione zigomatica sinistra, circa 2 cm sotto l'orbita si notava una ferita d'arma da fuoco della grandezza di una moneta di 20 centesimi (circa 1 cm, n. d. a.)[...] sull'occipite in alto a sinistra un ampio squarcio nel cranio indi-

cava il foro di uscita del proiettile[...] sul resto del corpo non si notavano ferite od altri segni di ferite [...] la morte doveva risalire a poco tempo prima, forse a 2-3 ore. La causa della morte fu una ferita d'arma da fuoco riscontrata sulla faccia, ferita che deve aver prodotto la morte immediata per lesione dei centri nervosi».

Sulla scorta di tali dichiarazioni sanitarie inoppugnabili, chi indaga, nell'assenza di ogni altro elemento di fatto, deve saper leggere il referto spremendone, sulla scorta di esperienze maturate e confortate da precisi indirizzi di tecnica di polizia giudiziaria, gli elementi obiettivi che, a suo tempo, sarebbero stati oggetto di sopralluogo sul posto del delitto e che contraddicono la relazione del Thyroff.

In base a ciò possiamo affermare che:

1. La posizione supina del corpo e la sede della ferita indicano che l'assassino aveva esploso il colpo di pistola mentre i due uomini erano uno di fronte all'altro. *Il Bettini quindi non stava scappando.*
2. L'assenza di rigidità cadaverica 2-3 ore dopo il decesso è normale ed esclude una situazione di acuta tensione precedente o contemporanea all'evento, *quindi la vittima non aveva avuto il tempo di*

realizzare che stava per essere soppressa.

3. Il fatto che il cadavere fosse normalmente vestito (la giacca era abbottonata) indica *che non vi era stata alcuna colluttazione e quindi alcuna resistenza all'arresto.*
4. La sola ferita sotto lo zigomo sinistro è indicativa che il colpo di pistola *era stato sparato come durante una conversazione e non durante un alterco.*
5. I fori di entrata e di uscita del proiettile, quest'ultimo più ampio sull'occipite indicano che il colpo era stato esploso con l'arma leggermente angolata dal basso verso l'alto *e quindi da distanza ravvicinata come è logico pensare che avvenga quando due persone sono una di fronte all'altra, a breve distanza.*
6. Il foro d'ingresso del proiettile è *compatibile col calibro 9 mm parabellum delle pistole semiautomatiche in dotazione a sottufficiali e soldati tedeschi.*
7. La mancanza di altre ferite «o altri segni di ferita» ci dice che *non vi fu una qualsiasi azione o reazione violenta da parte dell'assassino.*
8. La circostanza della posizione del capo della vittima all'interno della chiazza di sangue coagulato, indica infine che *il cadavere era stato rinvenuto dal medico nella posizione di quiete assunta al*

momento del decesso immediato, quindi senza interventi esterni volti a variare il teatro del crimine per cancellare tracce o creare situazioni fittizie. In tal caso, infatti, sarebbero stati notati e descritti segni di trascinamento o di altro sangue sparso per la stanza.

Queste conclusioni non ci sembra contrastino con le deduzioni che prima abbiamo avanzato, riteniamo anzi che le confermino. Anche l'inserimento del nome del Bettini nell'elenco dei *morituri* non ci pare trovi giustificazione più valida della deliberata volontà di qualcuno di colpire «quel» personaggio. E quale migliore motivo se non per vendetta? Vogliamo adesso riassumere? Il dott. De Simone nella sua relazione si era assunto l'onere di indicare il nome dell'autore dell'omicidio del Bettini, noi quello di chiarirne il movente ed indicare i mandanti, compito questo che ci era stato richiesto e che riteniamo di avere assolto. Chi disente può cercare altre fonti di prova per confutare quanto da noi riferito e giungere ad altre conclusioni. Noi saremo lieti di esaminarle e riferirle a chi di dovere perché, siamo convinti che la ricerca della verità è sempre e comunque il fine ultimo di ogni lavoro investigativo. Ogni critica sarà sempre gradita purché costruttiva.

A questo punto la nostra modesta fatica si avvia alla conclusione.

A noi preme soprattutto ripetere che

l'avv. Bettini, secondo il nostro personale metro di giudicare gli uomini, merita ampiamente la lapide apposta nell'atrio del Palazzo di Giustizia di Rovereto di fronte a quella di Fabio Filzi. Entrambi, infatti, in circostanze e tempi diversi, furono coerenti con i loro ideali, consapevoli di rischiare molto e fieri di essere italiani.

Non vogliamo qui proporre paragoni perché svilirebbero il loro sacrificio.

Poiché questo lavoro verte sulla vicenda dell'avvocato Bettini, ci preme dire che egli resistette ai tedeschi a suo modo e riteniamo pertanto che debba essere considerato pari a chi cadde battendosi impugnando un mitra, combattente invece disarmato, caduto in trincea senza il brivido dell'assalto.

9. Conclusioni

Questo è quanto da noi raccolto ed inviato al Procuratore Militare con le fonti di prova descritte. Egli sulla scorta di tutto ciò, nella sua esclusiva valutazione dei fatti, risulta abbia ritenuto di disporre interventi tenuto conto che:

1. la Hulseneher Herta, spregiudicata istigatrice morale dell'epilogo tragico della vicenda Bettini, aveva azzerato i conti con la giustizia umana decedendo di morte naturale;
2. il maggiore Thyrolf, che aveva ordinato la retata del 28 giugno

1944 avallando l'omicidio del Bettini, veniva rintracciato ed arrestato a guerra appena finita dalla polizia italiana e consegnato a quella alleata, competente a perseguirlo, così come ci riferisce nella sua relazione il dr. De Simone. L'ufficiale nazista era stato pertanto già giudicato da altri;

3. il Lutterotti, in fuga verso la RSI risulta morto sulla Gardesana per Brescia, probabilmente suicida.

Il maresciallo Wölker invece, indicato come esecutore materiale dell'omicidio Bettini, mai perseguito, veniva attivamente ricercato dal Magistrato militare che interessava, tramite l'Ambasciata italiana in Germania, l'ufficio centrale di Amministrazione Giudiziaria del Land in Ludwisburg, per la sua identificazione e localizzazione. Tale ufficio, competente per le indagini finalizzate al perseguimento dei crimini nazisti, comunicava che sul conto del maresciallo Wolker «non erano state acquisite informazioni sufficienti».

Sulla scorta di quanto sopra ed in assenza di ulteriori possibilità di indagine, il Procuratore Militare chie-

deva al Giudice Militare per le Indagini Preliminari l'archiviazione del caso. Questi, in data 15 gennaio 2001 accoglieva la richiesta in quanto riteneva che nella vicenda Bettini «per il reato di violenza con omicidio (art. 185 del codice penale militare di guerra) gli autori del reato sono rimasti ignoti».

Su tutta la vicenda il tempo ha ormai calato il suo implacabile sipario facendo scomparire dalla scena la maggior parte degli attori di questa storia.

La Giustizia degli uomini ha fatto quanto poteva e doveva, pur con i limiti che sono proprii delle umane cose. La nostra indagine, assolto il debito d'ufficio verso l'Autorità Giudiziaria Militare, è stata qui raccolta per formare una cronaca fedele ed obiettiva. Vogliamo credere che questa testimonianza scrupolosamente riscontrabile con documenti ufficiali, serva a ricordare un episodio di storia della nostra zona, nobilitata dal sacrificio di Chi, senza nemmeno supporre di assurgere a martire, ha acquisito il diritto di essere ricordato ed esaltato come tale.